

RAVVEDIMENTO OPEROSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Il contribuente che ha omesso il versamento dell'IMU o che ha effettuato un versamento parziale rispetto al dovuto, e/o che ha commesso errori od omissioni in relazione alla presentazione della Dichiarazione IMU, può "ravvedersi" ossia regolarizzare la propria posizione entro i termini previsti dalla legge, pagando, oltre al tributo una sanzione ridotta e gli interessi legali maturati dalla data dell'omissione/errore alla data del pagamento.

A seguito della soppressione dell'art. 13 comma 1-bis del D.Lgs. n. 472/1997 ad opera dell'art. 10-bis del D.Lgs. n. 124/2019 **è stato esteso anche ai tributi comunali il c.d. "ravvedimento lungo"** che era applicabile precedentemente ai soli tributi statali. E' pertanto possibile ravvedere tutte le annualità non prescritte senza limitazioni temporali, sempre che la violazione non sia già stata constatata o non siano iniziate verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Saggio degli interessi legali:

dal 01/01/2024: 2,5%
dal 01/01/2023 al 31/12/2023: 5,00%
dal 01/01/2022 al 31/12/2022: 1,25%
dal 01/01/2021 al 31/12/2021: 0,01%
dal 01/01/2020 al 31/12/2020: 0,05%
dal 01/01/2019 al 31/12/2019: 0,8%

Anni per i quali è possibile applicare il ravvedimento operoso:

Anno 2023
Anno 2022
Anno 2021
Anno 2020
Anno 2019

Il versamento dell'IMU con ravvedimento operoso deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 reperibile presso le banche e gli uffici postali, e in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Nel modello F24 deve essere compilata la "Sezione IMU e altri tributi locali" e nello spazio "codice ente/codice comune" deve essere inserito il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili. (Il codice catastale del Comune di San Giovanni in Persiceto è "G467"). La casella da barrare è "Ravv." e le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all'imposta dovuta.

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro sull'importo finale da versare secondo le seguenti modalità: per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo utilizzando i codici tributo, di seguito indicati:

3912 - abitazione principale e relative pertinenze
3914 - terreni;
3916 - aree fabbricabili;
3918 - altri fabbricati;
3925 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO;
3930 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE
3939 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.

Le tipologie di ravvedimento sono le seguenti:

1. RAVVEDIMENTO SPRINT - Art. 13 comma 1 del D. Lgs. 471/1997 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 158/2015.

Se il versamento viene effettuato **entro il 15° giorno successivo alla scadenza prevista per il versamento del tributo**, il contribuente dovrà versare:

- a) imposta non versata
- b) sanzione pari **allo 0,1%** per ogni giorno di ritardo, calcolata sull'imposta non versata;
- c) interessi legali calcolati sull'imposta non versata maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

Esempio:

un contribuente ha omesso il versamento dell'acconto IMU anno 2024 per un'abitazione locata scadenza 17/06/2024 pari a € 600,00.

Il giorno 24/06/2024 effettua il ravvedimento operoso, pertanto pagherà:

| | |
|---|-----------------|
| a) imposta non versata | € 600,00 |
| b) sanzione pari allo 0,7% (0,1% per 7 giorni di ritardo) di € 600,00 | € 4,20 |
| c) interessi al tasso legale del 2,5% per 8 gg. (dal 17/06/2024 al 24/06/2024) (il calcolo è $600,00 \times 2,5 \times 8$)/36.500 | € 0,33 |
| Totale | € 604,33 |

Il contribuente dovrà quindi versare € 604,33 con arrotondamento ad € 604,00.

2. PARZIALE/OMESSO VERSAMENTO DEL TRIBUTO - Art. 13, comma 1 lettera a), a-bis) b), b-bis e b-ter del D. Lgs. 472/1997.

2.1) Se il versamento viene effettuato **dal 16° al 30° giorno successivo alla scadenza prevista per il versamento del tributo**, il contribuente dovrà versare:

- a) imposta non versata;
- b) sanzione pari **all'1,5%** calcolata sull'imposta non versata;
- c) interessi al tasso legale calcolati sull'imposta non versata maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

Esempio:

un contribuente ha omesso il versamento dell'acconto IMU anno 2023 per un'area edificabile scadenza 17/06/2024, pari a € 600,00.

Il giorno 07/07/2024 effettua il ravvedimento operoso, pertanto pagherà:

| | |
|---|-----------------|
| a) imposta non versata | € 600,00 |
| b) sanzione pari all'1,5% di € 600,00 | € 9,00 |
| c) interessi legali al tasso del 2,5% per 21 gg. (dal 17/06/2024 al 07/07/2024) (il calcolo è $600,00 \times 2,5 \times 21$)/36.500 | € 0,86 |
| Totale | € 609,86 |

Il contribuente dovrà quindi versare € 609,86 con arrotondamento ad € 610,00.

2.2) Se il versamento viene effettuato **dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza prevista per il versamento del tributo**, il contribuente dovrà versare:

- a) imposta non versata
- b) sanzione pari **all'1,67%** calcolata sull'imposta non versata
- c) interessi al tasso legale calcolati sull'imposta non versata maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

Esempio:

un contribuente ha omesso il versamento dell'acconto IMU anno 2024 per un'area edificabile scadenza 17/06/2024, pari a € 500,00.

Il giorno 04/08/2024 effettua il ravvedimento operoso, pertanto pagherà:

| | |
|---|------------------------|
| a) imposta non versata | € 500,00 |
| b) sanzione pari all'1,67 % di € 500,00 | € 8,35 |
| c) interessi legali al tasso del 2,5% per 49 gg. (dal 17/06/2024 al 04/08/2024) (il calcolo è $500,00 \times 2,5 \times 49 / 36.500$) | € 1,68 |
| | Totale € 510,03 |

Il contribuente dovrà quindi versare € 510,03 con arrotondamento ad € 510,00.

2.3) Se il versamento viene effettuato dal 91° giorno successivo alla scadenza prevista per il versamento del tributo ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata (Circolare n. 1/DF del 29/04/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) il contribuente dovrà versare:

- a) imposta non versata
- b) sanzione pari **al 3,75%** calcolata sull'imposta non versata;
- c) interessi al tasso legale calcolati sull'imposta non versata maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

Esempio:

un contribuente ha omesso il versamento del saldo IMU anno 2023 pari a € 600,00 scadente il 16/12/2023.

Il giorno 30/06/2024 (termine per la presentazione della Dichiarazione IMU 2023) effettua il ravvedimento operoso, pertanto pagherà:

| | |
|--|------------------------|
| a) Imposta non versata | € 600,00 |
| b) Sanzione pari al 3,75 % di € 600,00 | € 22,50 |
| c) Interessi legali totali dal 16/12/2023 al 30/06/2024 così calcolati: Anno 2023 int. al tasso del 5,00% per 16 gg. (dal 16/12/2023 al 31/12/2023) pari a € 1,32 (il calcolo è $600,00 \times 5 \times 16 / 36.500$) Anno 2024 int. al tasso del 2,5% per 181 gg. pari ad € 7,44 (il calcolo è $600,00 \times 2,5 \times 181 / 36.500$) | € 8,75 |
| | Totale € 631,25 |

2.4) Se il versamento viene effettuato oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata il contribuente dovrà versare:

- a) imposta non versata
- b) sanzione pari **al 4,29%** calcolata sull'imposta non versata;
- c) gli interessi al tasso legale calcolati sull'imposta non versata maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

Esempio:

un contribuente ha omesso il versamento del saldo IMU anno 2021 pari a € 600,00 scadente il 16/12/2021.

Il giorno 30/06/2024 (termine per la presentazione della Dichiarazione IMU riferita all'anno 2022) effettua il ravvedimento operoso, pertanto pagherà:

| | |
|---|----------|
| a) imposta non versata | € 600,00 |
| b) sanzione pari al 4,29 % di € 600,00 | € 25,74 |
| c) interessi legali totali dal 16/12/2021 al 30/06/2024 così calcolati: | € 29,82 |
| Anno 2021 int. al tasso dello 0,01% per 16 gg. (dal 16/12/2021 al 31/12/2021) pari a € 0,00 (il calcolo è $600,00 \times 0,01 \times 16$)/36.500 | |
| Anno 2022 int. al tasso dell'1,25% per 365 gg. (dal 16/12/2022 al 31/12/2022) pari a € 7,50 (il calcolo è $600,00 \times 1,25 \times 365$)/36.500 | |
| Anno 2023 int. al tasso del 5,00% per 181 gg. pari a € 14,88 (il calcolo è $600,00 \times 5,00 \times 181$)/36.500 | |
| Anno 2024 int. al tasso del 2,50% per 181 gg. pari a € 7,44 (il calcolo è $600,00 \times 2,5 \times 181$)/36.500 | |
| Totale € 655,56 | |

Il contribuente dovrà quindi versare € 655,56 con arrotondamento ad € 656,00

2.5) Se il versamento viene effettuato oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata il contribuente dovrà versare:

- a) imposta non versata
- b) sanzione pari al **5%** calcolata sull'imposta non versata;
- c) interessi al tasso legale calcolati sull'imposta non versata maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

Esempio

un contribuente ha omesso il versamento del saldo IMU anno 2020 pari a € 600,00 scadente il 16/12/2010.

Il giorno 30/05/2024 effettua il ravvedimento operoso, pertanto pagherà:

| | |
|--|----------|
| a) imposta non versata | € 600,00 |
| b) sanzione pari al 5 % di € 600,00 | € 30,00 |
| c) interessi legali totali dal 16/12/2020 al 30/05/2024 così calcolati: | € 43,73 |
| Anno 2020 int. al tasso dello 0,05% per 16 gg. (dal 16/12/2020 al 31/12/2020) pari a € 0,01 (il calcolo è $600,00 \times 0,05 \times 16$)/36.500 | |
| Anno 2021 int. al tasso dello 0,01% per 365 gg. pari a € 0,06 (il calcolo è $600,00 \times 0,01 \times 365$)/36.500 | |
| Anno 2022 int. al tasso dell'1,25% per 365 gg. pari a € 7,50 (il calcolo è $600,00 \times 1,25 \times 365$)/36.500 | |
| Anno 2023 int. al tasso del 5,00% per 365 gg. pari a € 30,00 (il calcolo è $600,00 \times 5,00 \times 365$)/36.500 | |
| Anno 2024 int. al tasso del 2,5% per gg. 150 (dal 01/01/2024 al 30/05/2024) pari a € 6,16 (il calcolo è $600,00 \times 2,5 \times 150$)/36.500 | |
| Totale € 673,73 | |

Il contribuente dovrà quindi versare € 673,73 con arrotondamento ad € 674,00.

3. OMESSO VERSAMENTO DEL TRIBUTO E OMESSA DICHIARAZIONE - Art. 13, comma 1 lettera c) del D. Lgs. 472/1997

3.1 Se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione IMU, il contribuente dovrà versare:

- a) imposta non versata;
- b) sanzione pari al **5%** calcolata sull'imposta non versata con un minimo di € 5,00;
- c) interessi al tasso legale calcolati sull'imposta non versata maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito

Esempio:

un contribuente ha omesso il versamento del saldo IMU anno 2023 per un terreno agricolo, pari a € 600,00 per il quale doveva presentare la dichiarazione IMU entro il 30/06/2024, ma entro il 30/06/2024 non si è ravveduto ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, né ha presentato la dichiarazione.

Il giorno 15/07/2024 effettua il ravvedimento operoso, pertanto presenterà la dichiarazione e pagherà:

| | |
|---|----------|
| a) imposta non versata | € 600,00 |
| b) sanzione pari al 5 % di € 600,00 | € 30,00 |
| c) interessi legali totali dal 16/12/2023 al 15/07/2024 | € 9,37 |

così calcolati:

Anno 2023 int. al tasso del 5,00% per 16 gg. (dal 16/12/2023 al 31/12/2023)
 pari a € 1,32 (600,00 X 5,00 X 16)/36.500

Anno 2024 int. al tasso del 2,5% per 196 gg. (dal 01/01/2024 al 15/07/2024)
 pari ad € 8,05 (il calcolo è 600,00 X 2,5 X 196)/36.500

Totale € 639,37

Il contribuente dovrà quindi versare euro 639,37 con arrotondamento a € 639,00.

3.2 Se il versamento viene effettuato **entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione IMU**, il contribuente dovrà versare:

- a) imposta non versata;
- b) sanzione pari al **10%** calcolata sull'imposta non versata con un minimo di euro 5,10;
- c) interessi al tasso legale calcolati sull'imposta non versata maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito

Esempio:

un contribuente ha omesso il versamento del saldo IMU anno 2023 per un terreno agricolo, pari a € 600,00 per il quale doveva presentare la dichiarazione IMU entro il 30/06/2024, ma entro il 30/06/2024 non si è ravveduto ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, né ha presentato la dichiarazione.

Il giorno 30/08/2024 effettua il ravvedimento operoso, pertanto presenterà la dichiarazione e pagherà:

| | |
|---|----------|
| a) imposta non versata | € 600,00 |
| b) sanzione pari al 10% di € 600,00 | € 60,00 |
| c) interessi legali totali dal 16/12/2023 al 30/08/2024 | € 11,27 |

così calcolati:

Anno 2023 int. al tasso del 5,00% per 16 gg. (dal 16/12/2023 al 31/12/2023)
 pari a € 1,32 (600,00 X 5,00 X 16)/36.500

Anno 2024 int. al tasso del 2,5% per gg. 243 (dal 01/01/2024 al 30/08/2024)
 pari a € 9,95 (il calcolo è 600,00 X 2,5 X 242)/36.500

Totale € 671,27

Il contribuente dovrà quindi versare euro 671,27 con arrotondamento a € 671,00.

3.3 Se il versamento viene effettuato **oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione IMU**, il contribuente potrà ravvedersi presentando la

dichiarazione ed effettuando il pagamento dell'imposta dovuta con l'applicazione degli interessi legali e delle sanzioni previste dalle altre ipotesi contemplate all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, in quanto compatibili.

4. OMESSA DICHIARAZIONE IN PRESENZA DI VERSAMENTI REGOLARMENTE EFFETTUATI - Art. 13 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 472/1997.

4.1 Se la dichiarazione viene sanata entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione il contribuente dovrà presentare la dichiarazione versando la sanzione pari al 5% del minimo della sanzione prevista dall'art. 14 del D.Lgs. n. 504/1992 (€ 51 X 5% = € 2,5).

Esempio:

un contribuente pur avendo versato nei termini l'imposta relativa all'anno 2023 non ha presentato la dichiarazione IMU entro il 30/06/2024. In tal caso fino al 31/07/2024 potrà presentare la dichiarazione versando la sanzione ridotta pari ad € 2,50.

4.2 Se la dichiarazione viene sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione il contribuente dovrà presentare la dichiarazione versando la sanzione pari al 10% del minimo della sanzione prevista dall'art. 14 del D.Lgs. n. 504/1992 (€ 51 X 10% = € 5,00).

Esempio:

un contribuente pur avendo versato nei termini l'imposta relativa all'anno 2023 non ha presentato la dichiarazione IMU entro il 30/06/2024. In tal caso fino al 30/09/2024 potrà presentare la dichiarazione versando la sanzione ridotta pari ad € 5,00.

4.3 Se la dichiarazione viene sanata oltre 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione il contribuente dovrà presentare la dichiarazione versando la sanzione prevista dalle altre ipotesi contemplate all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, in quanto compatibili.

5. INFEDELE DICHIARAZIONE E PARZIALE VERSAMENTO DEL TRIBUTO - Art. 13, comma 1, lett. a-bis, b), b-bis, e b-ter del D. Lgs. 472/1997.

5.1 Se la dichiarazione viene sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione il contribuente dovrà versare:

- a) imposta dovuta;
- b) sanzione pari al **5,56%** calcolata sull'imposta dovuta;
- c) interessi al tasso legale calcolati sull'imposta dovuta maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito

Esempio:

un contribuente ha presentato una dichiarazione IMU infedele in data 30/06/2024 con conseguente parziale versamento dell'imposta nell'anno 2023. In tal caso entro il 30/09/2024 potrà provvedere alla presentazione della dichiarazione rettificativa e al versamento della maggiore imposta dovuta con una sanzione del 5,56% oltre agli interessi legali.

5.2 Se la dichiarazione viene sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione il contribuente dovrà versare:

- a) imposta dovuta;
- b) sanzione pari al **6,25%** calcolata sull'imposta dovuta;

- c) interessi al tasso legale calcolati sull'imposta dovuta maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito

Esempio:

un contribuente ha presentato una dichiarazione IMU infedele in data 30/06/2023 con conseguente parziale versamento dell'imposta nell'anno 2022. In tal caso entro il 30/06/2024 potrà provvedere alla presentazione della dichiarazione rettificativa e al versamento della maggiore imposta dovuta con una sanzione del 6,25% oltre agli interessi legali.

5.3 Se la dichiarazione viene sanata **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione** il contribuente dovrà versare:

- a) imposta dovuta;
- b) sanzione pari al **7,14%** calcolata sull'imposta dovuta;
- c) interessi al tasso legale calcolati sull'imposta dovuta maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito

Esempio:

un contribuente ha presentato una dichiarazione IMU infedele in data 30/06/2022 con conseguente parziale versamento dell'imposta nell'anno 2021. In tal caso entro il 30/06/2024 potrà provvedere alla presentazione della dichiarazione rettificativa e al versamento della maggiore imposta dovuta con una sanzione del 7,14% oltre agli interessi legali.

5.4 Se la dichiarazione viene sanata **oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione** il contribuente dovrà versare:

- a) imposta dovuta;
- b) sanzione pari all' **8,33%** calcolata sull'imposta dovuta;
- c) interessi al tasso legale calcolati sull'imposta dovuta maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito

Esempio:

un contribuente ha presentato una dichiarazione IMU infedele in data 20/06/2019 con conseguente parziale versamento dell'imposta nell'anno 2018. In tal caso entro il 30/06/2024 potrà provvedere alla presentazione della dichiarazione rettificativa e al versamento della maggiore imposta dovuta con una sanzione dell'8,33% oltre agli interessi legali.

I contribuenti che si avvalgono del ravvedimento operoso devono presentare al Servizio Entrate e Tributi il modello "ravvedimento IMU".